



DETERMINAZIONE n. 477/DPB011

DEL 10.09.2020

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO PERSONALE

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

OGGETTO: Quantificazione risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per il personale dell'area dirigenziale – Anno 2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;
- Le modalità di determinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono attualmente regolate dagli artt. 26 del CCNL per l'area dirigenziale Regioni autonomie locali del 23.12.1999, nonché dall'art. 23 del CCNL 22.2.2006, art. 4 CCNL 14.5.2007, art. 16 CCNL 22.2.2010 e art. 5 CCNL del 3.8.2010;

EVIDENZIATO che il D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017, è intervenuto sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo all'art. 23, comma 2, che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;*



VISTO l'art. 33 del D.L. 34/2019, il quale prevede che: “...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

VISTO il Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, il quale all'art. 1 prevede che Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTI:

- l'art. 27, comma 9, del CCNL – area della dirigenza 1998/2001, a mente del quale le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo;
- l'art. 28, comma 2, del medesimo CCNL per il quale le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo;

ATTESO che la composizione del fondo, sia pure nei limiti dei parametri prefissati dalle leggi e dai contratti nazionali, costituisce atto unilaterale dell'amministrazione che, in base all'art. 8 del D.Lgs. 165/2001, deve tener conto della prevedibile evoluzione della spesa e della sua compatibilità finanziaria con le risorse a disposizione, rendendola trasparente agli organi di controllo interno ed esterno;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale, relativo all'anno 2020, tenendo conto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di costituire il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2020, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017, come da prospetto allegato;
- 2) di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti unitamente all'ipotesi di contratto decentrato in corso di definizione con le parti sindacali;
- 3) di trasmettere, altresì, copia della presente al Servizio Bilancio e al Servizio Ragioneria Generale per quanto di competenza.

Il responsabile
Gianfranco Di Matteo
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Vacante)
Il Direttore
Fabrizio Bernardini
Firmato digitalmente





FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

ANNO 2020

Art. 26 comma 1 CCNL del 23.12.1999

Lettera a)

importo destinato al finanziamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali teoriche esistenti nell'anno 1998	€	3.056.825,00
--	---	---------------------

Lettera b)

Somme derivanti da sponsorizzazioni		////
-------------------------------------	--	------

Lettera c)

Risparmi trattamento economico più favorevole del CCNL		////
--	--	------

Lettera d)

1,25% monte salari dirigenza 1997	€	86.967,00
-----------------------------------	---	------------------

Lettera f)

Somme per incentivazione e trasferimenti	€	27.181,00
--	---	------------------

Lettera g)

Importo annuo della retribuzione di anzianità nonché quello del maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 01/01/1998	€	232.040,22
		+

Art. 26 comma 2

1,2 monte salari dirigenza anno 1997	€	83.644,00
--------------------------------------	---	------------------

Art. 26 comma 3

Attivazione nuovi servizi e/o riorganizzazione	€	1.782.754,00
Attivazione nuovi servizi e/o riorganizzazione L.R. 32/2015 e L.205/2017 (Trasferimento funzioni Province)	€	251.966,13

Art. 26 comma 5

risparmi per riduzione posti qualifica dirigenziale in organico	€	119.594,00
---	---	-------------------

Art. 23 comma 1 CCNL del 22/02/06 (incremento annuo retr. pos. di € 520,00 rapportato al numero di posizioni dirigenziali teoriche vigenti alla data del 01.01.02)	€	70.720,00
--	---	------------------

Art. 23 comma 3 CCNL del 22/02/06 (incremento corrispondente al 1,66% monte salari anno 2001 per la quota relativa ai dirigenti)	€	124.083,00
--	---	-------------------

Art. 4 comma 1 CCNL del 14.05.07 (incrementi della retr. pos. per un importo annuo di € 1.144,00 commisurati al numero delle posizioni dirigenziali effettivamente ricoperte alla data del 01.01.05 - 136)	€	155.584,00
--	---	-------------------

+



Art. 4 comma 4 CCNL del 14.05.07 (incremento annuo fondo retr. pos. e di risultato Dirigenti, pari al 0,89% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2003, per la quota relativa alla Dirigenza)	€	79.723,00
TOTALE FONDO DIRIGENTI RIDETERMINATO AI SENSI DEL CCNL del 14.05.07	€	6.071.081,35
di cui		
per retribuzione di posizione	€	4.815.581,73
per retribuzione di risultato(20,68% del totale del fondo)	€	1.255.499,62
<i>Incr. Fondo retr. pos. ex CCNL del 22.02.2010 e CCNL del 03.08.2010.</i>		
Art. 16 comma 1 CCNL del 22.02.2010 (incrementi automatici della retr. pos. per un importo annuo di € 478,40 commisurati a n.108 posizioni dirigenziali effettivamente ricoperte alla data del 01.01.07)	€	51.667,00
		+
Art. 5 comma 1 CCNL del 03.08.2010 (incrementi automatici della retr. pos. per un importo annuo di € 611,00 commisurati al n. 112 posizioni dirigenziali effettivamente ricoperte alla data del 01.01.09)	€	68.432,00
		=
Totale fondo retr. pos. rideterminato in applicazione dei CCNL del 22.02.2010 e del 03.08.2010	€	4.935.680,73
<i>Incr. Fondo retr. risultato ex CCNL del 22.02.2010 e CCNL del 03.08.2010.</i>		
Art. 16 comma 4 CCNL del 22.02.2010 (incr. nella misura del 1,39%del monte salari Dirigenza per anno 2005)	€	109.761,00
Art. 16 comma 4 CCNL del 22.02.2010 (incr. nella misura dello 0,39% differenza tra 1,78% -1,39% del monte salari Dirigenza per anno 2005)	€	30.796,00
		+
Art. 5 comma 4 del CCNL del 03.08.2010 (Incr. Nella misura del 0,73% monte salari Dirigenza per l'anno 2007)	€	62.393,00
		+
		=
Totale fondo retr. risultato rideterminato in applicazione dei CCNL del 22.02.2010 e del 03.08.2010	€	1.458.449,62
Economie anno 2019	€	-
Totale fondo	€	6.394.130,35
decurtazione operata sul fondo 2015 e consolidata	€	1.839.615,44
TOTALE	€	4.554.514,91
DECURTAZIONE PER LIMITE FONDO 2016 ART. 23 ,comma 2 Dlgs. 75/2017	€	-
TOTALE	€	4.554.514,91
<i>Fondo per la retribuzione di posizione</i>	€	3.837.950,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	€	716.564,91